



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1001 DEL 29/06/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS. 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI AUDIO-VIDEO E PICCOLI INTERVENTI EDILI DI ASSISTENZA MURARIA PRESSO LA SALA CONFERENZE "SPAZIO TALAMUCCI" - VILLA VISCONTI D'ARAGONA - CUP C42H26000400004
AGGIUDICAZIONE: ARCOS COSTRUZIONI S.R.L.
CODICE CIG PADRE N.: BC33490B68

Dirigente Firmatario

DI GIORGIO ANTONIO

Area: Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio – Ambiente

Settore: Settore Edilizia pubblica e Global Service - Verde

Servizio: Servizio Global service e Manutenzione stabili - Cablatura Reti Informatiche e Videosorveglianza

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 17.12.2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2026/2028 e il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.lgs. n. 118/2011;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2026, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000) – attribuzione risorse finanziarie;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2026, immediatamente eseguibile, è stato adottato il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2026/2028;

Richiamata la DD 830/2026 del 04.06.2026 questa Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo e disposto di procedere all'individuazione dell'operatore economico con cui stipulare il contratto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 36/2023, per l'Accordo Quadro con unico operatore economico relativo ai lavori di realizzazione impianti audio-video e piccoli interventi edili di assistenza muraria presso la sala conferenze "Spazio Talamucci" – Villa Visconti d'Aragona – CUP C42H26000400004;

Premesso altresì che con la medesima determinazione dirigenziale n. 830 del 04.06.2026 sono stati approvati gli elaborati progettuali, la lettera di invito e il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo di progetto pari a euro 120.000,00, finanziato con fondi propri dell'Ente;

Richiamato il il Quadro economico di progetto come approvato di

**ACCORDO QUADRO PER REALIZZAZIONE IMPIANTI AUDIO - VIDEO E PICCOLI INTERVENTI EDILI.
DI ASSISTENZA MURARIA PRESSO LA SALA CONFERENZE - VILLA VISCONTI
CUP: C42H26000400004**

IMPORTO LAVORI	
Lavori	85.000,00 €
Oneri sicurezza	2.550,00 €
TOTALE	87.550,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche	9.000,00 €
allacciamenti	1.000,00 €
Incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del Dlgs 36 del 2023 (di cui il 20% comprensivo dei costi di assicurazione per funzioni tecniche)	1.751,00 €
irap	119,07 €
imprevisti	1.318,93 €
IVA 22%	19.261,00 €
TOTALE	32.450,00 €
TOTALE QUADRO EOCNOMICO	120.000,00 €

Rilevato che, ai fini dell'acquisizione dei lavori in oggetto, è stata avviata sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia la procedura identificata con ID n. 220887830, codice gara SestoSG_60_2026, avente ad oggetto "AFFIDAMENTO DIRETTO DLGS 36/2023 ART. 50 - TRAMITE ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI AUDIO-VIDEO E PICCOLI INTERVENTI EDILI DI ASSISTENZA MURARIA PRESSO LA SALA CONFERENZA – VILLA VISCONTI D'ARAGONA CUP C42H26000400004";

Rilevato altresì che l'intervento è configurato quale Accordo Quadro con singolo operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 36/2023, da attuarsi mediante successivi contratti attuativi, e che l'importo massimo dell'accordo quadro è pari a euro 87.550,00, di cui euro 85.000,00 per lavori soggetti a ribasso mediante applicazione del ribasso unico percentuale alle singole voci dell'elenco prezzi ed euro 2.550,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% e/o altre imposte e contributi di legge;

Dato atto che le lavorazioni oggetto dell'Accordo Quadro sono classificate nella categoria prevalente OS30, "Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi", per l'importo di euro 51.000,00, classifica I, e nella categoria scorporabile OG1, "Edifici civili e industriali", per l'importo di euro 34.000,00, classifica I, oltre costi della sicurezza pari a euro 2.550,00;

Dato atto che l'importo dei lavori soggetto a ribasso comprende i costi della manodopera stimati dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D. Lgs. 36/2023, in euro 35.190,00 per l'intero periodo dell'appalto;

Dato atto che i contratti collettivi individuati dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.01 al medesimo decreto, sono F012 – CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative e C011 – CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti;

Atteso che la procedura è stata inizialmente avviata in data 16.06.2026 e che il termine ultimo per la presentazione dell'offerta era fissato alle ore 16:00 del giorno 20.06.2026;

Rilevato che, decorso il termine originariamente fissato, non risultava presente alcuna offerta valida e che la Stazione appaltante ha disposto la riapertura dei termini di gara in data 22.06.2026, fissando il nuovo termine per la presentazione dell'offerta alle ore 16:00 del giorno 24.06.2026;

Atteso che quale operatore economico invitato è stata individuata **Arcos Costruzioni S.r.l., C.F./P. IVA 03659560985, con sede legale in Milano, Via Bagutta n. 13, CAP 20121, indirizzo PEC arcoscostruzioni@pec.it;**

Atteso inoltre che l'operatore economico invitato ha presentato offerta in data 23.06.2026 alle ore 16:21:08, offrendo un **ribasso unico percentuale pari all'1,00%**, da applicarsi alle singole voci di prezzo indicate nell'elenco prezzi allegato, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto che l'operatore economico ha indicato nell'offerta economica costi della manodopera pari a euro 35.190,00 e costi aziendali della sicurezza pari a euro 2.550,00 per l'esecuzione dell'appalto;

Dato atto che, trattandosi di Accordo Quadro, il ribasso offerto non determina una riduzione dell'importo massimo complessivo dell'accordo quadro, che resta fissato in euro 87.550,00, oltre IVA al 22%, ma incide sui prezzi unitari contrattuali, da applicarsi alle singole lavorazioni oggetto dei successivi contratti attuativi, fino alla concorrenza dell'importo massimo dell'accordo quadro;

Rilevato che la busta amministrativa presentata dall'operatore economico conteneva la documentazione richiesta dalla lettera di invito, tra cui domanda di partecipazione, DGUE, documentazione relativa ai requisiti di qualificazione, dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, Patto di integrità e ulteriore documentazione amministrativa prevista dalla lex specialis;

Rilevato altresì che la firma digitale dell'offerta è stata accettata in data 25.06.2026 e che, in data 26.06.2026, all'esito della verifica della documentazione amministrativa, la busta amministrativa è stata accettata e si è proceduto all'apertura della busta economica e alla formulazione della proposta di aggiudicazione in favore di Arcos Costruzioni S.r.l., come risultante dal report generato dalla piattaforma Sintel;

Dato atto che dal report della procedura risulta che non sono state inviate né ricevute comunicazioni di procedura e che non si è reso necessario attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023;

Considerato che il presente affidamento rientra tra quelli di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto di lavori di importo inferiore a euro 150.000, anche senza consultazione di più operatori economici, ferma la necessità di individuare un soggetto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Considerato altresì che la lettera di invito richiedeva il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023, nonché dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale in relazione alle lavorazioni oggetto dell'affidamento;

Dato atto che, con riferimento alla comprova del requisito tecnico-professionale relativo alla categoria prevalente OS30, l'operatore economico Arcos Costruzioni S.r.l. non ha prodotto attestazione SOA per la predetta categoria, ma ha dichiarato il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, producendo documentazione a supporto delle esperienze pregresse maturate;

Dato atto che la documentazione prodotta dall'operatore economico è stata oggetto di valutazione istruttoria e tecnico-discrezionale da parte del Responsabile Unico del Progetto, il quale ha ritenuto le lavorazioni documentate, avuto riguardo alle componenti impiantistiche elettriche, di installazione, cablaggio e connessione presenti negli interventi dichiarati, idonee a comprovare il possesso di esperienze pregresse analoghe riconducibili alla categoria prevalente OS30, in rapporto all'oggetto e all'importo dell'affidamento;

Dato atto che, in fase esecutiva, l'operatore economico affidatario dovrà comunque assicurare l'esecuzione delle lavorazioni impiantistiche mediante soggetti in possesso delle necessarie abilitazioni previste dal D.M. 37/2008 e nel rispetto della documentazione progettuale, del capitolato speciale d'appalto, della normativa tecnica applicabile e delle prescrizioni in materia di sicurezza;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, le verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'operatore economico si sono concluse con esito positivo e che, pertanto, sussistono i presupposti per disporre l'aggiudicazione con immediata efficacia;

Dato atto che l'affidamento è identificato dal **CIG PADRE BC33490B68**;

Dato atto altresì che, prima della stipulazione del contratto, l'operatore economico affidatario dovrà costituire garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dalla lettera di invito;

Dato atto, infine, che il contratto di Accordo Quadro sarà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e che i successivi contratti attuativi saranno formalizzati secondo lo schema approvato con il progetto esecutivo;

Dato atto che l'Accordo Quadro non costituisce di per sé titolo idoneo all'assunzione dell'impegno di spesa, in quanto non determina un'obbligazione attuale ed esigibile, la quale sorge esclusivamente con i successivi contratti attuativi che ne costituiscono esecuzione;

Visto il decreto sindacale di attribuzione dell'incarico di Dirigente del Settore Edilizia pubblica e Global service - Verde all'arch. Antonio Di Giorgio – Protocollo Generale n. 22/2021 del 02/11/2021, con decorrenza dal 2 novembre 2021 e successive integrazione contrattuali.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."
- il D. Lgs. 36/2023
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. ad oggetto "Riordino della disciplina riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture",
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Ribadito che l'Accordo Quadro non costituisce di per sé titolo idoneo all'assunzione dell'impegno di spesa, in quanto non determina un'obbligazione attuale ed esigibile, la quale sorge esclusivamente con i successivi contratti attuativi che ne costituiscono esecuzione;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non necessita pertanto del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse e le motivazioni ivi contenute quale parte integrante e sostanziale del presente atto

2. di approvare le operazioni della procedura espletata sulla piattaforma Sintel, identificata con ID n. 220887830, codice gara SestoSG_60_2026 per l'**AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS. 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI AUDIO-VIDEO E PICCOLI INTERVENTI EDILI DI ASSISTENZA MURARIA PRESSO LA SALA CONFERENZE "SPAZIO TALAMUCCI" – VILLA VISCONTI D'ARAGONA – CUP C42H26000400004** e il relativo report generato dalla piattaforma, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con valenza di verbale della procedura, **Codice CIG PADRE n.: BC33490B68**

3. di dare atto che, decorso il termine originariamente fissato alle ore 16:00 del giorno 20.06.2026 senza presentazione di alcuna offerta valida, la Stazione appaltante ha disposto la riapertura dei termini di gara in data 22.06.2026, fissando il nuovo termine per la presentazione dell'offerta alle ore 16:00 del giorno 24.06.2026;

4. di dare atto che, nel corso della verifica della documentazione amministrativa, non si è reso necessario attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023;

5. di aggiudicare l'Accordo Quadro con unico operatore economico, ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. a), e 59 del D. Lgs. 36/2023, per i lavori di realizzazione impianti audio-video e piccoli interventi edili di assistenza muraria presso la sala conferenze "Spazio Talamucci" – Villa Visconti d'Aragona, CUP C42H26000400004, ad **Arcos Costruzioni S.r.l., C.F./P. IVA 03659560985, con sede legale in Milano, Via Bagutta n. 13, CAP 20121, PEC arcoscostruzioni@pec.it, che ha offerto un ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara pari al 1,00% dell'importo ribassabile sulle singole voci di prezzo.**

6. di dare atto che l'accordo quadro è aggiudicato per l'importo massimo di euro 87.550,00, di cui euro 85.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed euro 2.550,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari a euro 19.261,00, per complessivi euro 106.811,00;

7. di dare atto che il ribasso unico percentuale offerto dall'operatore economico, pari all'1,00000%, si applica alle singole voci di prezzo indicate nell'elenco prezzi allegato alla documentazione di affidamento, al netto

dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e non comporta la riduzione dell'importo massimo dell'accordo quadro, che resta fissato in euro 87.550,00, oltre IVA;

7. di dare atto che l'operatore economico ha indicato nell'offerta economica costi della manodopera pari a euro 35.190,00 e costi aziendali della sicurezza pari a euro 2.550,00 per l'esecuzione dell'appalto;

8. di dare atto che i contratti collettivi individuati dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.01 al medesimo decreto sono F012 – CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative e C011 – CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti, ferme restando le disposizioni in materia di equivalenza delle tutele;

9. di dare atto che il CIG relativo al presente affidamento è BC33490B68;

10. di dare atto che, essendosi concluse con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'operatore economico, il presente provvedimento di aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023;

11. di dare atto che, prima della stipulazione del contratto, l'operatore economico affidatario dovrà costituire garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale;

12. di dare atto che il contratto di Accordo Quadro sarà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e che i successivi contratti attuativi saranno formalizzati secondo lo schema approvato con il progetto esecutivo e che soltanto in detta sede verranno assunte a bilancio dell'Ente le obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ad ogni specifico contratto attuativo.

13. di dare atto che l'Accordo Quadro non costituisce di per sé titolo idoneo all'assunzione dell'impegno di spesa, in quanto non determina un'obbligazione attuale ed esigibile, la quale sorge esclusivamente con i successivi contratti attuativi che ne costituiscono esecuzione;

14. di dare atto che gli impegni di spesa e le conseguenti registrazioni contabili saranno assunti esclusivamente in occasione dell'emissione dei singoli contratti attuativi, ordinativi di lavoro o specifici affidamenti discendenti dall'Accordo Quadro, nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili e secondo le modalità previste dal D. Lgs. 267/2000;

15. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non necessita pertanto del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

16. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Gare e Contratti per gli adempimenti di competenza, ivi compresi gli adempimenti finalizzati alla stipulazione del contratto;

17. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

18. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

19. di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'arch. Antonio Di Giorgio;

20. di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è il geom. Stefano Lucarini;

21. di attestare che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio.

**Sesto San Giovanni, li
29/06/2026**

**Il Dirigente
(DI GIORGIO ANTONIO)**

Determ. n. 1001 del 29/06/2026 pag. 5/6

con firma digitale